

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**

**Direzione Centrale Vigilanza Prevenzione e Contrasto all'Economia Sommersa**

**Direzione Centrale Organizzazione**

**Roma, 01/04/2016**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 59**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.4

**OGGETTO:** **Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – riguardante il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani”. Avvio attività di controllo da parte delle Sedi. Indicazioni.**

**SOMMARIO:** *Con il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – ha individuato l’Istituto Nazionale della Previdenza*

*Sociale come "Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani", ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito dell'emanazione del citato decreto, è compito dell'Istituto porre in essere una serie di attività di periodico controllo a campione, a carico delle Sedi competenti, sulla legittima fruizione del bonus occupazionale "GAGI".*

## **PREMESSA**

Con il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 (All. n. 1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – ha individuato l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale come "Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani", ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

A seguito dell'emanazione del citato decreto, si provvede ad avviare una attività di periodico controllo a campione, a carico delle Sedi competenti, sulla legittima fruizione del bonus occupazionale "GAGI".

Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche dell'incentivo previsto dal Programma "Garanzia giovani" di cui al Decreto Direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche ed integrazioni, già illustrato con le circolari n. 118/2014, 129/2015 e 32/2016, nonché con i messaggi n. 9956/2014 e n. 1316/2015, ai quali si rinvia per ogni chiarimento aggiuntivo.

### **1. Caratteristiche dell'incentivo.**

Il bonus occupazionale previsto dal Programma "Garanzia giovani" è destinato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumono giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

Possono registrarsi al Programma "Garanzia Giovani" i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti **NEET** - **Not [engaged in] Education, Employment or Training**, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al "Programma", il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.

L'incentivo spetta per le seguenti tipologie di rapporti:

a. contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b. contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Si specifica, al riguardo, che in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga, il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi;

c. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, per il quale è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la durata dell'apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;

d. trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine: nell'ipotesi in cui per il rapporto trasformato si sia già goduto del bonus occupazionale, l'incentivo per il rapporto a tempo indeterminato spetta ai datori di lavoro che ne facciano richiesta con la riduzione dell'importo già percepito.

Ai datori di lavoro che assumono con una delle sopra elencate tipologie contrattuali un giovane registrato al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" viene riconosciuto un incentivo di tipo economico, il cui valore varia in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe di profilazione attribuita al giovane. Per il bonus occupazionale l'entità dell'incentivo varia da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 6000 euro, secondo il seguente schema (cfr. art. 5 e allegato n. 2 del decreto direttoriale n. 1709/2014):

<b>RAPPORTO DI LAVORO</b>	<b>classe di profilazione</b>			
	<b>1 BASSA</b>	<b>2 MEDIA</b>	<b>3 ALTA</b>	<b>4 MOLTO ALTA</b>
<b>rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi</b>	-	-	€ 1.500	€ 2.000
<b>rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi</b>	-	-	€ 3.000	€ 4.000
<b>rapporto a tempo indeterminato</b>	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000

Si specifica, al riguardo, che nel caso di lavoro a tempo parziale l'importo dell'incentivo è proporzionato alla percentuale di part time. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l'incentivo, previamente riconosciuto ed autorizzato, è fruibile in sei quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo, previamente riconosciuto ed autorizzato, è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.

Il beneficio si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001, mentre non trova applicazione per le assunzioni di lavoratori domestici o per rapporti di lavoro intermittente, ripartito e accessorio.

Inoltre, l'incentivo è legittimamente riconoscibile per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante *o di mestiere*, in forza della specifica previsione contenuta nel decreto direttoriale n. 11 del 2015.

Il godimento del bonus occupazionale è subordinato ad una serie di condizioni riguardanti il datore di lavoro:

a) il relativo importo non deve comportare il superamento dei limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti "*de minimis*", ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore o, nel caso in cui si superi la soglia "*de minimis*", l'assunzione deve comportare un incremento netto dell'occupazione rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione;

b) il datore di lavoro deve risultare in posizione regolare in ordine all'assolvimento dei propri obblighi contributivi e agli obblighi inerenti la tutela della sicurezza dei lavoratori; deve altresì rispettare gli altri obblighi di legge e applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175 e 1176, L. 296/2006, decreti ministeriali, circolari e messaggi attuativi della citata

disposizione);

c) il datore di lavoro deve rispettare i principi generali in materia di fruizione degli incentivi previsti dapprima dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012, abrogati dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150/2015 ed ora ridisciplinati dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, e cioè:

- l'assunzione non deve essere attuazione di un obbligo preesistente;
- l'assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore diverso da quello assunto;
- presso l'unità produttiva ove si intende fruire dell'agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello del lavoratore sospeso;
- il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi sei mesi da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si ribadisce, come sopra chiarito, che il bonus occupazionale può essere goduto anche oltre i limiti del "*de minimis*" nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Ai sensi del suddetto articolo, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Sempre con riferimento all'incremento occupazionale, si precisa che l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall'originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, secondo il quale il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); l'incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno precedente l'assunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno successivo all'assunzione<sup>[1]</sup>.

In merito allo scostamento richiesto ai fini della realizzazione dell'incremento occupazionale, non è necessario che lo stesso corrisponda a un'unità lavorativa, come precisato nell'allegato n.3 alla circolare n.111/2013, pag. 5, punto 4 che si riporta: "*...se la forza media dell'anno successivo è maggiore (anche di un valore inferiore all'unità) alla forza media dell'anno precedente, l'assunzione di Tizio ha realizzato l'incremento...*"; quindi è sufficiente qualsiasi scostamento, anche inferiore all'unità.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti del "*de minimis*", deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Il beneficio è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità` ;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età` ;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

## 2. Procedure per i controlli.

Per dar seguito a quanto previsto nel decreto direttoriale n. 425\II\2015, è necessario effettuare - oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche - ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla legittimità ed alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili relative a tale incentivo, come già previsto nel Sistema di Gestione e controllo (SiGeCO), in allegato (all. n. 2).

L'attività di controllo prevede due diverse tipologie di attività da porre in essere:

- Controlli on Desk
- Controlli sul posto

I **Controlli on Desk** consistono in:

1. verifiche automatizzate e di natura amministrativa

I **Controlli sul posto** consistono in:

1. verifiche di natura ispettiva, limitatamente alle funzioni di competenza, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili.

I controlli di natura amministrativa e ispettiva sono sintetizzati in un documento riepilogativo redatto secondo il fac-simile allegato, cosiddetto *check list* (all. n. 3).

L'attività di controllo è effettuata dalle strutture territoriali competenti ed ha ad oggetto i profili di legittimità ai fini della fruizione dell'incentivo che vengono riassunti nello schema seguente:

	<b>Requisito e/o condizione</b>	<b>Metodo di accertamento</b>
a)	Durata massima del beneficio (6 mesi per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi / 12 mesi	Verifica dei dati contenuti nelle denunce contributive mensili (Uniemens) e trimestrali (DMAG) trasmesse.

	per tutte le altre tipologie contrattuali ammesse all'incentivo).	
b)	Assenza di sospensioni di rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale (art.31, c. 1, lett. c, l. 150/2015).	Visura degli elenchi riportanti le aziende destinatarie di provvedimenti CIGS e CIGD, mediante accesso agli archivi informatizzati dell'INPS, con riscontro (positivo o negativo) dell'unità produttiva presso la quale sono occupati i lavoratori oggetto del beneficio contributivo.
c)	Assenza di assetti proprietari coincidenti e/o di rapporti di collegamento e controllo tra il datore di lavoro richiedente il beneficio e il precedente datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, ha disposto il licenziamento del medesimo lavoratore (art. 31, c. 1, lett. d, d.lgs. 150/2015).	Verifica dei dati residenti nell'applicativo "Infocamere" (archivio unico aziende iscritte presso le CCIAA).
d)	Rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi di legge ed osservanza degli istituti economici e normativi dettati dai contratti collettivi di lavoro (art. 1, comma 1175, della legge 296/2006).	Accertamento per eccezione. Rispetto della condizione dedotto in assenza di informazioni diverse provenienti dagli accertamenti ispettivi effettuati da INPS, INAIL, Direzioni territoriali del lavoro, Guardia di Finanza ed organi abilitati, ai sensi della legge 183/2010.
e)	Osservanza da parte del datore di lavoro delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori (art. 1, c. 1175, l. 296/2006 – art. 8, comma 1, DM 30.01.2015).	Accertamento per eccezione. Rispetto della condizione dedotto in assenza di informazioni diverse provenienti dagli accertamenti operati dall'INAIL e dai competenti uffici delle ASL.
f)	Rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un precedente impiego a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, c. 1, lett. b, d.lgs. 150/2015).	Accertamento per eccezione. Rispetto della condizione dedotto in assenza di segnalazioni da parte dei lavoratori ovvero di informazioni provenienti dalle Direzioni territoriali del lavoro.
g)	Incremento netto del numero dei lavoratori occupati rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. L'incremento deve essere mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall'originario) per ogni mese di vigenza dei rapporti di lavoro incentivati. L'incremento e il suo	Valutazione da eseguire solo nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia dichiarato di voler fruire del bonus occupazionale oltre i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti " <i>de minimis</i> ", ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. Nell'eventualità in cui la fruizione dell'incentivo è subordinata al rispetto dell'incremento occupazionale, la verifica deve essere effettuata sul numero di lavoratori occupati nel periodo di riferimento, desumibile dalle denunce contributive mensili (Uniemens) o trimestrali (DMAG) della singola azienda o del complesso di aziende riunite nel medesimo assetto

	mantenimento devono essere valutati in relazione all'intero assetto proprietario del datore di lavoro, configurabile anche in più aziende controllate o collegate <sup>[2]</sup> .	proprietario. Il controllo è effettuato prioritariamente sulla posizione aziendale di riferimento per il lavoratore oggetto del beneficio e, in una fase successiva, sul complesso delle aziende unite nel medesimo assetto proprietario.
h)	Corrispondenza tra il contenuto delle comunicazioni obbligatorie di assunzione inoltrate al Ministero del Lavoro e i dati registrati nelle denunce contributive mensili trasmesse all'INPS.	Verifica della rispondenza dei dati relativi all'assunzione/proroga/trasformazione del rapporto comunicati con la denuncia contributiva (UniEmens o DMAG) con quelli risultanti dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM.
i)	Coincidenza del datore di lavoro titolare della denuncia contributiva mensile con l'intestatario l'istanza di accesso alla fruizione del beneficio.	Confronto tra modulo telematico GAGI e UniEmens/DMAG.
j)	Coincidenza dei dati anagrafici del lavoratore oggetto del beneficio con quelli indicati nell'istanza.	Confronto tra i dati registrati nella comunicazione obbligatoria (UniLav/UniSomm) e quelli presenti nel modulo telematico GAGI.
k)	Accertamento della natura privata o privatistica del richiedente.	Esclusione dei settori 2 – (Comuni, Province, Regioni ed Enti Pubblici in genere) e 3 – (Stato ed Amministrazioni statali) <sup>[3]</sup> .

Il controllo deve essere effettuato sul campione che verrà fornito alle sedi interessate mediante successiva PEI - pari almeno al 5% (cinque per cento) dei lavoratori oggetto del beneficio, avvalendosi di documentazione cartacea ed elettronica in possesso dell'Istituto e di altri enti, pubblici o privati (controllo on desk) ed, in via residuale, presso la sede legale del datore di lavoro o il luogo di instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali è stata autorizzata la fruizione del beneficio (controllo sul posto).

La valutazione in ordine all'ampiezza ed alle modalità degli accertamenti di natura ispettiva è rimessa alle sedi territoriali dell'Istituto, sulla base delle linee guida dell'attività di vigilanza ispettiva adottate dall'Istituto e degli indirizzi dettati dalla *Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto all'economia sommersa* dell'INPS, limitatamente alle funzioni dell'Istituto a seguito del riassetto dell'attività ispettiva in materia di lavoro e previdenza sociale operato con il D.Lgs. n. 149/2015.

Concluse le attività di controllo amministrativo o ispettivo l'incaricato, sulla base delle risultanze emerse nel corso della verifica e della documentazione acquisita, compila la check-list, dando conto dell'esito regolare o irregolare di ogni singolo controllo.

Nelle ipotesi di controllo on desk o sul posto concluse con esito negativo riguardante i presupposti di legittimità della fruizione dell'incentivo, il funzionario di Sede o – in via residuale - l'ispettore di vigilanza incaricato dovrà contestare l'irregolarità riscontrata al datore di lavoro secondo il format in allegato (all. n. 4), intimandogli di sanare l'irregolarità entro i termini di legge, fermo il diritto di proporre ricorso amministrativo secondo la normativa in vigore.

Le *check list*, debitamente compilate e sottoscritte per ogni singolo controllo, nonché i verbali dovranno essere inviati – esclusivamente mediante PEI - dalle Direzioni Regionali interessate alla Direzione Centrale Entrate con il seguente oggetto: "Controlli bonus garanzia giovani".

Le Direzioni Regionali avranno cura di garantire lo svolgimento dei controlli e l'invio delle *check list* debitamente compilate e firmate, nonché l'invio dei verbali ispettivi, entro e non oltre il 20 aprile 2016.

Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per l'eventuale apertura dell'inadempienza e la gestione dei crediti.

Allegati

1. Decreto Direttoriale 425\II\2015;
2. Sistema di gestione e controllo (SiGeCO);
3. fac-simile della *check list* controlli a carico delle Sedi;
4. fac-simile dell'invito a regolarizzare.

Il Direttore Generale  
Cioffi

---

[1] Sul punto è intervenuta la giurisprudenza comunitaria, Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07.

[2] L'eventuale cessione di un'azienda collocata all'interno di un raggruppamento societario retto dal medesimo assetto proprietario, o di un ramo di essa, non pregiudica l'incremento netto dell'occupazione già conseguito mediante l'assunzione di uno o più lavoratori; tale fattispecie determina, invero, un mero ricalcolo del numero dei lavoratori occupati. Il decremento netto della base occupazionale, con conseguente revoca del beneficio contributivo, deve essere, quindi, valutato al netto del numero dei lavoratori occupati nelle aziende cedute. Il beneficio contributivo sarà mantenuto dalle aziende (o dai raggruppamenti di esse) cedenti e/o cedute, che conserveranno per tutta la durata residua del periodo massimo di fruizione un numero di lavoratori superiore alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti ogni singola assunzione.

[3] Fatta eccezione per il CSC 20102 – Enti pubblici non economici.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali**  
**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Roma, 24/05/2016**

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e*  
*Dirigenti Medici*

**Circolare n. 89**

e, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.3

**OGGETTO:** **Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. Incentivo all'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

**SOMMARIO:** *Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.*

*16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016, prevede un incentivo per l'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani. L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziato.*

## **INDICE**

### Premessa

1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo.
2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.
3. Rapporti incentivati.
4. Misura dell'incentivo.
5. Condizioni di spettanza dell'incentivo.
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.
7. Coordinamento con altri incentivi.
8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.
9. Fruizione dell'incentivo.
  - 9.1. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.
  - 9.2. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro agricoli.
10. Istruzioni contabili.

### Allegati:

1. *Decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16/II/2016.*
2. *Decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79/II/2016.*
3. *Variazioni al piano dei conti.*

## **PREMESSA**

Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, pubblicato il 26 febbraio 2016 nella sezione "Pubblicità legale" del sito internet istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e rettificato dal decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" una integrazione alla misura "Bonus Occupazionale", istituendo un nuovo incentivo, denominato "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini".

Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo.

### **1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo.**

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla

circostanza che siano imprenditori.

## **2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.**

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che, all'inizio del percorso di tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (**Not [engaged in] Education, Employment or Training**), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurricolare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

## **3. Rapporti incentivati.**

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l'incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'agevolazione, come espressamente previsto dall'art. 2 del decreto direttoriale 16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016.

Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.

Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

### *Precisazioni riguardanti il Super Bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante*

Come è noto, l'art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Al riguardo, si fa presente che, come espressamente previsto dal suddetto articolo 44, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua

componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il Super Bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

In proposito, si forniscono i seguenti esempi:

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.03.2016 al 31.03.2017. ALFA sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 9.000 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato);

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.05.2016 al 31.10.2016. ALFA sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote mensili).

#### **4. Misura dell'incentivo.**

L'incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziare indicate nell'articolo 1, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 16/II/2016, pari ad euro 50.000.000.

L'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" secondo il seguente schema (cfr. art. 4 e allegato n. 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016):

<b>RAPPORTO DI LAVORO</b>	<b>Classe di profilazione</b>			
	<b>1 BASSA</b>	<b>2 MEDIA</b>	<b>3 ALTA</b>	<b>4 MOLTO ALTA</b>
<b>Rapporto a tempo indeterminato</b>	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000	€ 12.000

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.

L'incentivo è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si ribadisce, infine, che l'incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l'impiego o dell'ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell'attuazione del Programma "Garanzia Giovani" nei confronti dello specifico giovane.

## **5. Condizioni di spettanza dell'incentivo.**

L'incentivo è subordinato:

- ◆ alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
  - l'adempimento degli obblighi contributivi;
  - l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  - fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  
- ◆ all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:
  - l'incentivo non spetta qualora l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
  - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
  - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015);
  - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);
  - ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);
  - l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato

e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015).

## 6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.

Il Super Bonus può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" – o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Più specificamente, il Super Bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime "*de minimis*" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per l'assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo anche oltre i limiti del regime "*de minimis*", è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni in capo al lavoratore:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat ed appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013) [\[1\]](#).

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "*l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno*".

Sempre con riferimento all'incremento occupazionale, si precisa che l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, secondo il quale il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla

nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); l'incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno precedente l'assunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno successivo all'assunzione<sup>[2]</sup>.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti del "*de minimis*" - deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del Super bonus occupazionale.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all'assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l'assunzione.

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all'assunzione per la quale si beneficia dell'incentivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

## **7. Coordinamento con altri incentivi.**

L'incentivo, come previsto dall'articolo 7 del decreto direttoriale n. 16/II/2016, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L'incentivo è, inoltre, cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

Come ribadito dall'articolo 2, paragrafo 31, del Regolamento CE 651/2014, per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, il predetto Super Bonus è cumulabile, senza limitazioni, con l'esonero contributivo per le nuove

assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 ai sensi dell'articolo unico, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Super Bonus è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, tra cui si ricordano:

- a. l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
- b. l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
- c. l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpi di cui all'art. 2, comma 10-*bis*, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, al 20% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto;
- d. l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti di cui all'art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

## **8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.**

Per l'ammissione all'incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - "**GAGI**", disponibile all'interno dell'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it). Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l'incentivo abbia avviato un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al "Programma Garanzia Giovani", nonché quale sia la sua classe di profilazione;
- determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
- verifica la disponibilità residua della risorsa;
- in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta. Si invita, pertanto, l'interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il giovane, a seguito dell'effettuazione del tirocinio, non sia stato cancellato dal Programma "Garanzia Giovani", il datore di lavoro avrà diritto al Super Bonus proporzionale alla classe di profilazione originariamente assegnata; se, invece, il giovane, a seguito della conclusione del tirocinio, sia stato cancellato dal Programma e, successivamente, si sia nuovamente iscritto e sia stato nuovamente profilato, il Super Bonus verrà riconosciuto tenendo in considerazione la nuova classe di profilazione attribuitagli.

Si fa, infine, presente che nelle ipotesi in cui, dalla consultazione degli archivi del Ministero del Lavoro, dovesse risultare che per l'assunzione del giovane non spetti il Super Bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l'Istituto si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell'istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell'Unilav/Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

Più specificamente, è necessario che corrispondano:

- il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell'INPS);
- la tipologia dell'evento per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

L'Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell'incentivo e attribuirà un esito positivo o negativo all'istanza di conferma definitiva di ammissione al beneficio.

L'Istituto, inoltre, effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell'incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

## **9. Fruizione dell'incentivo.**

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l'indicazione – all'interno del modulo di conferma dell'istanza – della misura complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

### **9.1. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.**

A decorrere dal mese di competenza maggio 2016, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "*de minimis*", per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "**DD16**" avente il significato di "*Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice "**L456**" avente il significato di "*conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- il codice "**L457**" avente il significato di "*conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*".

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell' elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "**M310**" avente il significato di "*Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "*de minimis*" e che rispettino il requisito dell'incremento occupazionale netto, a decorrere dal mese di competenza maggio 2016, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "**DDSB**" avente il significato di "*Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio

2016, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice "**L458**" avente il significato di "*conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- il codice "**L459**" avente il significato di "*conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*".

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell' elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "**M311**" avente il significato di "*Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis") , previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

## **9.2. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro agricoli.**

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2016.

A tal fine sono istituiti i seguenti nuovi Codici di Autorizzazione (CA).

- **A7** avente il significato di: "*Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"*";
- **A8** avente il significato di: "*Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"*".

Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo all'istanza di conferma e in considerazione delle dichiarazioni rese nella domanda definitiva di ammissione all'incentivo.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il Tipo Retribuzione, il valore **Y**;
- nel campo CODAGIO, il valore: CA A7 o A8;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2016, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

L'importo indicato a titolo d'incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall'azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall'operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo note, che si tratta di "Incentivo GAGI – Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini".

## **10. Istruzioni contabili.**

L'incentivo "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini", posto a conguaglio dai datori di lavoro, per le assunzioni di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", effettuate dal 01/03/2016 al 31/12/2016, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016, è a carico dello Stato. Ai fini della rilevazione contabile della fruizione degli incentivi da parte dei datori di lavoro con riguardo ai limiti e oltre ai limiti degli importi in materia di aiuti "*de minimis*", si istituiscono nuovi conti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (GAW):

GAW32154 – Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" - nei limiti degli importi in materia di aiuti "*de minimis*" (c.d. "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016;

GAW32155 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" – oltre i limiti in materia di aiuti "*de minimis*" (c.d. "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016;

Al conto GAW32154, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UNIEMENS con i codici "L456" e "L457" (per gli arretrati), e al conto GAW32155 verranno rilevati gli importi evidenziate ai codici "L458" e "L459" (per gli arretrati).

Ai medesimi conti e con le stesse modalità saranno rilevati gli oneri per gli incentivi spettanti ai datori di lavoro agricoli i quali, per le dichiarazioni contributive, si avvalgono dei flussi DMAG.

Per la registrazione contabile degli eventuali recuperi di incentivi, in ragione di conguagli effettuati indebitamente dai datori di lavoro si istituiscono i nuovi conti GAW24154 da

associare al codice UNIEMENS "310" e GAW24155 da associare al codice "M311".

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in esame.

Si riportano nell'allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.

Il Direttore Generale  
Cioffi

---

[1] Per l'anno 2016 si veda il Decreto Interministeriale 13 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro e dell'Economia, con il quale vengono individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

[2] Sul punto è intervenuta la giurisprudenza comunitaria, Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.







Assicurazioni

Gentile Cliente,

in ottemperanza al provvedimento IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) n.7 del 16 luglio 2013 La informiamo che **dal 31 ottobre 2013** sarà disponibile sul sito [www.groupama.it](http://www.groupama.it) un'Area Clienti riservata dove potrà consultare la Sua posizione assicurativa.

Per garantirLe una consultazione sicura, le credenziali d'accesso Le verranno rilasciate solo su Sua specifica richiesta.

Per ottenerle, La invitiamo quindi ad effettuare la registrazione all'area riservata accessibile dalla home page del nostro sito - sempre a partire dal 31 ottobre 2013 - e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a Lei riservata.


**GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA**

**Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalfmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



**QUESTIONARIO PER LA  
VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA  
DEI CONTRATTI ASSICURATIVI**

DATI CONTRATTO			
Agenzia	Cod. Agenzia	Cod. SubAgenzia	
N. POLIZZA	Contraente		

**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI**

Gentile Cliente,  
 il presente questionario, la cui proposizione è per noi obbligatoria ai sensi della normativa vigente, ha lo scopo di acquisire, nel Suo Interesse, informazioni necessarie - insieme a quelle raccolte in sede di preventivazione - a proporLe un contratto adeguato alle Sue esigenze garantendoLe la migliore tutela possibile.  
 Qualora, tuttavia, Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste".



**DICHIARAZIONI DEL CLIENTE**  
(alternative tra di loro)

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO ISVAP 5/2006**

Dichiaro che sono stato compiutamente informato sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni generali di assicurazione, oggetto delle singole garanzie,....) alla durata, ai costi, ai limiti di copertura (franchigie, scoperti, somme assicurate, massimali, esclusioni, rivalse,....) e che le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse. Il sottoscritto Cliente dichiara pertanto di aver ricevuto tutta la documentazione precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. Il sottoscritto Cliente dichiara pertanto di voler accettare la proposta assicurativa e di voler stipulare il relativo contratto numero di polizza 104789308

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Firma dell'Intermediario

\_\_\_\_\_ Firma del Cliente

**RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIU' DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE**

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Firma dell'Intermediario

\_\_\_\_\_ Firma del Cliente

**VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA**

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili (comprese quelle acquisite in sede di preventivo), la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto n°104789308.

Riportare il/i principale/i motivo/i dell'eventuale inadeguatezza

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Firma dell'Intermediario

\_\_\_\_\_ Firma del Cliente

**Informativa sulla privacy**

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati raccolti sono trattati dalla Società al fine di valutare l'adeguatezza dei contratti che verranno offerti in relazione alle esigenze assicurative del potenziale cliente come richiesto dal Regolamento ISVAP 5/2006 e dell'adempimento dei conseguenti obblighi di legge, rispetto ai quali il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento sono essenziali; che tali dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa, da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni in conformità delle istruzioni ricevute solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate; che i dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti (agenti, subagenti e altro personale di agenzia operativi per conto di Groupama Assicurazioni) del settore assicurativo nonché società di servizi informatici o di archiviazione; Enti pubblici nel caso di comunicazioni obbligatorie per legge. Prende atto che gli competono i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs 196/03 tra cui quello di conoscere in ogni momento la tipologia dei dati personali che lo riguardano presso i singoli titolari del trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo e come vengano utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco o di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Ente Legale nella persona del Responsabile pro tempore - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma; Fax: +39 06 80210831. Con la sottoscrizione del presente questionario, preso atto di tali informazioni, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, anche sensibili, comprese le eventuali comunicazioni e trasferimenti all'estero, nei limiti e con le modalità sopradescritte e nel rispetto della vigente normativa.

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Firma del Cliente



Cod. Agenzia **0000559**

Cod. SubAgenzia **000003**

N.Polizza/Proposta **0000000000**

In applicazione alla normativa sulla "privacy" (D. Lgs. 196/2003) La informiamo che per effetto della sottoscrizione della proposta e/o del contratto di assicurazione e nel corso dello svolgimento del rapporto, Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito "**Società**") ha raccolto e si troverà a raccogliere alcuni Suoi dati personali, anche sensibili. In base alla normativa sopra richiamata, i dati raccolti saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto dei Suoi diritti.

### 1. **Trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali la predisposizione, stipulazione di proposte / polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri e di altre prestazioni; riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

I dati personali sono raccolti direttamente o per il tramite di altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (quali, a titolo di esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc...). I Suoi dati personali possono altresì essere raccolti tramite altri operatori assicurativi (agenti, brokers di assicurazione, banche, imprese di assicurazione, ecc...); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e/o altri soggetti pubblici.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e/o obbligatorio in base a disposizioni di legge, regolamento o della normativa comunitaria (ad es. per antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile). L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto. Poiché i Suoi dati personali trattati per l'espletamento delle finalità assicurative possono comprendere anche eventuali dati sensibili e/o dati oggetto di particolare tutela, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi di cui sopra Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento.

La informiamo inoltre che i Suoi dati personali, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti (soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa") appartenenti al settore assicurativo e/o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari per le finalità sopra esposte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie, legali, medici, periti ed autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento; Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto CARD); IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; INAIL; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e finanze - Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Enti ed Istituti previsti dalla legge 364/70 e successive modifiche ed integrazioni ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad. es., Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, COVIP - Commissione di Vigilanza sui fondi pensione,...). Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre Società del gruppo di appartenenza (società che, anche in via indiretta, risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). In particolare, operazioni ritenute sospette ai sensi dell'art.41, co.1 del Decreto n.231/2007 e s.m.i. possono essere comunicate ad intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo. Pertanto, il consenso che Le chiediamo di esprimere concerne anche l'attività svolta da tali soggetti, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra società. Precisiamo che senza il consenso all'utilizzo dei Suoi dati non potremmo fornire i servizi/prodotti assicurativi di cui sopra e dare quindi esecuzione al contratto di assicurazione.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, Viale Cesare Pavese 385, 00144 (di seguito "**Titolare del trattamento**"). L'elenco delle società cui potrebbero essere comunicati i Suoi dati per le finalità sopra indicate è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

### 2. **Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali**

Il trattamento dei Suoi dati personali può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari della Società stessa o delle società del gruppo di appartenenza (società che anche in via indiretta risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché allo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità di cui al presente punto, i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, quali società specializzate per informazioni e promozioni commerciali, per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio, ecc... L'elenco di queste società è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

Pertanto il Suo eventuale consenso concerne anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti, limitatamente alle finalità di cui sopra. Precisiamo che il Suo consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al presente punto è facoltativo e non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di promozione e informazione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari, nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, nei confronti dell'Interessato.

### 3. **Modalità di uso dei dati personali**

Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati. Ogni operazione di trattamento è effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati personali, in ottemperanza alle vigenti normative. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

I Suoi dati personali sono trattati con modalità e procedure anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti e/o previsti, nonché per la comunicazione ai soggetti indicati sopra anche mediante l'uso di dispositivi automatici di chiamata, di telefax, comunicazioni elettroniche o via web. All'interno della Società, i dati sono trattati, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, da persone nominate responsabili e da dipendenti e collaboratori incaricati, per le sole finalità indicate nella presente informativa.

**4. Diritti dell'Interessato**

Lei ha il diritto, in ogni momento, di esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. In particolare, lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno del trattamento di Suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei Suoi dati personali nonché della logica e delle finalità e modalità su cui si basa il relativo trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l'esercizio dei Suoi diritti o per maggior informazione per quanto riguarda i soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati, compreso l'elenco delle persone nominate Responsabili, Lei può scrivere al Titolare : Groupama Assicurazioni S.p.A., Viale Cesare Pavese 385 00144 Roma, indirizzando la Sua richiesta alla Direzione Rapporti Istituzionali ed Area Legale.

La Informiamo infine che i responsabili pro-tempore, per Groupama Assicurazioni S.p.A. e la presente informativa privacy sono disponibili sul sito [www.groupama.it](http://www.groupama.it)

Il sottoscritto prende atto e dichiara di avere ricevuto e letto l'Informativa Privacy di cui sopra e di acconsentire espressamente al trattamento dei Suoi dati personali, anche sensibili, per le finalità ed entro i limiti indicati al punto 1 che precede, consapevole che in mancanza di tale consenso Groupama Assicurazioni S.p.A. non potrà concludere il contratto di assicurazione e/o dare esecuzione al contratto di assicurazione.

<b>VEGLIE 04/09/2015</b>		
Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile
Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile
Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile
Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile

Il sottoscritto, ricevuta l'Informativa Privacy di cui sopra, esprime come segue il proprio consenso rispetto al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità ed entro i limiti indicati al punto 2 che precede, consapevole che il rifiuto di tale consenso non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in corso, ma preclude alla Groupama Assicurazioni S.p.A. la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

do il consenso

nego il consenso

<b>VEGLIE 04/09/2015</b>		
Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile
Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile

do il consenso

nego il consenso

Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile
Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile

do il consenso

nego il consenso

Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile
Luogo e data	Cognome e Nome dell'Interessato	Firma leggibile

do il consenso

nego il consenso

**Il presente modello deve essere consegnato al Cliente (Persona fisica)**

Legenda per raccolta consenso:  
 CONTRATTI AUTO: contraente e conducente/intestatario al PRA, se persona diversa  
 CONTRATTI DANNI NON AUTO E VITA: contraente e assicurato, se persona diversa



**DATI CONTRATTO**

 Agenzia **VEGLIE** Cod. Agenzia **000000** Cod. SubAgenzia **000000**  
 N. POLIZZA **0000000000** Contraente **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
**SVILUPPO DEL PREMIO**

Le condizioni contenute nel presente allegato integrano quelle riportate nel fascicolo di polizza e formano parte integrante del contratto di assicurazione.

**A) - GARANZIA R.C.T. - ART. 1**

	ENTITA' PARAMETRO VARIABLE INIZIALE	TASSO ‰	PREMIO IMPONIBILE
Fatturato	0,00 €	0,00	0,00 €
Valore all'opera/appalto	0,00 €	0,00	0,00 €
Retribuzione/Compensi Dipendenti, parasubordinati e somministrazione di lavoro (D.Lgs. 276/2003 artt.da 20 a 28)			
- Soggetti Inail(1)	0,00 €	0,00	0,00 €
-Soggetti Inail (2) e non Inail	0,00 €	0,00	0,00 €
Altri parametri	0	0,00	0,00 €
<b>Totale premio R.C.T. - imp. A</b>			<b>37,50 €</b>
<b>Totale premio R.C.T. / Prest. Lav. - imp. (A+B)</b>			<b>37,50 €</b>
<b>Premio minimo comunque dovuto - imp. (A+B)</b>			<b>28,12 €</b>

Avvertenza: **I soggetti Inail (1)** sono tutti quelli non ascrivibili al codice 0722 della tariffa Inail  
**I soggetti Inail (2)** sono tutti quelli ascrivibili al codice 0722 della tariffa Inail in quanto preposti a: centri di elaborazione dati - centralini telefonici - videoterminali - telescriventi - macchine da scrivere elettriche ed elettroniche ed altre attrezzature similari.

**PREMIO DI POLIZZA (imponibile)**

Rata dal <b>04/09/2015</b> al <b>04/09/2016</b>	Premio prima rata	<b>50,00 €</b>
	Premio rate successive	<b>50,00 €</b>

**PREMIO MINIMO DI REGOLAZIONE - ART.22**

Qualora il premio di polizza sia convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, da parte della Società rimane comunque acquisito, se non diversamente concordato in polizza, un importo pari al 75% del premio variabile anticipato, calcolato per l'intero periodo di assicurazione annuo.  
 Per periodi di assicurazione inferiore all'anno, tale importo sarà pari al 75% del premio variabile anticipato per il periodo assicurato di riferimento.





Assicurazioni

GROUPSALENTO S.N.C. DI INGUSCIO  
CLAUDIO, CAMPA FRANCESCO E ERROI  
ANTONIO  
VIA CALVARIO, 15  
73010 - VEGLIE (LE)  
Tel. 0832-970022

RC Generale

Ristampa del 04/09/2015

Documento di: Polizza

**DATI CONTRATTO**

Agenzia **VEGLIE** Cod. Agenzia **000000** Cod. SubAgenzia **000002**  
 N. POLIZZA **000000000** Tacito Rinnovo **No**  
 Dalle Ore 24:00 del **04/09/2015** Alle Ore 24:00 del **04/09/2016** Durata: Anni **1** Mesi **0** Giorni **0**  
 Scadenza Copertura **04/09/2016** Frazionamento **Annuale** Data Emissione **04/09/2015**  
 Regolazione Premio **No**

**CONTRAENTE/ASSICURATO**

Denominazione **ALIMENTARI ALABRES ANTONIO** C.F. **000000000000000000** P.I. **000000000000000000** Sesso **M**  
 Data di nascita **00/00/0000** Luogo di nascita **LIZZANO**  
 Indirizzo **VIA GIUSEPPE SANDBAEDI, 7120 - 71020** N. Civico **128** CAP **74020**  
 Località **LIZZANO** Comune **LIZZANO** Provincia **TA** Nazione **IT**

**TIPOLOGIA DEL RISCHIO**

Settore **Rischi vari**  
 Tipo **23117 ASS. VOLONTARIATO-COOPERATIVE SOCIALI-ONLUS**  
 Ubicazione principale **VIA GIUSEPPE SANDBAEDI, 7120 - 71020** Comune **LIZZANO** Provincia **TA** Nazione **ITALIA**

**TIPOLOGIA DI RISCHIO:**

Rischio Preferito: **No** Interesse Storico: **No**

**ALLEGATI**

Allegato Sviluppo del premio

**MASSIMALI, GARANZIE E PREMI**

	PER OGNI SINISTRO	PER OGNI PERSONA	PER OGNI COSA	PREMIO NETTO
RC Verso Terzi (RCT)	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	37,50 €

**SVILUPPO DEI PREMI**

	PREMIO NETTO	ABBUONO	TOTALE NETTO	TOTALE ACCESSORI	TOTALE DIRITTI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE EURO
Rata alla firma	37,50 €	0,00 €	37,50 €	0,39 €	3,00 €	40,89 €	9,11 €	50,00 C
Rate successive	37,50 €	0,00 €	37,50 €	0,39 €	3,00 €	40,89 €	9,11 €	50,00 €

Il presente atto è emesso in **3** esemplari ad un solo effetto in **VEGLIE** il **04/09/2015**

Il pagamento del premio è stato effettuato il

L'AGENTE



Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma  
 Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legasmi.it - info@groupama.it - www.groupama.it  
 Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00585741003 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 0041140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg





**PAGINA BIANCA**



**Groupama**

**Assicurazioni**

**RC Generale**

Contraente	Polizza:	Mot. emissione:	Data:
ALIMENTARI - REBECE ANTONIO	104769800	000000	09/09/2015

In conformità al disposto della legge n° 1216 del 29 ottobre 1961 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi) e successive modifiche ed integrazioni, la Società rilascia il foglio in questione con lo scopo di fornire al Contraente il dettaglio dei premi delle garanzie sottoscritte con la presente polizza e le relative aliquote d'imposta applicate in funzione dei rispettivi articoli di tariffa (\*).

**RATA DI PERFEZIONAMENTO**

	Imponibile	Imposte	Premio Totale	Articolo di tariffa (*) e Aliquota d'Imposta applicata
13-RC Generale	40,89 €	9,11 €	50,00 €	A4 - 22,25000%

**TOTALE GENERALE**

40,89 €	9,11 €	50,00 €
---------	--------	---------

**RATA SUCCESSIVA**

	Imponibile	Imposte	Premio Totale	Articolo di tariffa (*) e Aliquota d'Imposta applicata
13-RC Generale	40,89 €	9,11 €	50,00 €	A4 - 22,25000%

**TOTALE GENERALE**

40,89 €	9,11 €	50,00 €
---------	--------	---------



Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Favese, 385 - 00164 Roma  
 Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 60210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it  
 Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00855741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 0041140353 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75003 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



RICEVUTA

Data invio : 05/02/2016 20.10.42

Codice comunicazione : 1407316200000700  
 Protocollo n. 00707 del : 05/02/2016

Protocollo n. 00707 del 05/02/2016 20.10.42

**Modello UNIFICATO - LAV**

Tipo di comunicazione: Comunicazione Obbligatoria

**Sezione 1 - Datore di Lavoro**

Codice fiscale	02010130787	P.Iva	02010130787
Denominazione	PHARMACAN SRL		
Azienda artigiana	No	Azienda agricola	No
Settore Ateco	47.74.00 - Commercio al dettaglio di articoli medi...		
Pubblica Amministrazione	N		
Comune sede legale	[REDACTED]	C.A.P. sede legale	[REDACTED]
Indirizzo sede legale	[REDACTED]		
Telefono sede legale	[REDACTED]	Fax sede legale	[REDACTED]
E-mail sede legale	[REDACTED]		
Comune sede di lavoro	[REDACTED]	C.A.P. sede di lavoro	[REDACTED]
Indirizzo sede di lavoro	[REDACTED]		
Telefono sede di lavoro	[REDACTED]	Fax sede operativa	[REDACTED]
E-mail sede di lavoro	[REDACTED]		

**Sezione 2 - Lavoratore**

Codice fiscale	[REDACTED]	Sesso	[REDACTED]
Cognome	[REDACTED]	Nome	[REDACTED]
Comune (o stato estero) di nascita	[REDACTED]	Data di nascita	[REDACTED]
Cittadinanza	000 - ITALIA	Titolo di soggiorno	-
Motivo titolo di soggiorno -		Numero titolo di soggiorno	
Scadenza titolo di soggiorno			
Questura rilascio titolo di soggiorno			
Sussistenza di sistemazione alloggiativa			
Impegno del Datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio			
Comune residenza	[REDACTED]	CAP residenza	[REDACTED]
Indirizzo residenza	[REDACTED]		
Comune domicilio	[REDACTED]	CAP domicilio	[REDACTED]

Indirizzo di domicilio

Livello Istruzione

70 - laurea - vecchio o nuovo ordinamento

## Sezione 4 - Rapporto di lavoro

Data inizio	08/02/2016	Data fine	27/07/2016
Ente previdenziale	INPS	Codice Ente Previdenziale	7805980960
P.A.T. INAIL		Socio lavoratore	No
Lavoro in mobilità	No	lavoro stagionale	No
Codice agevolazione			
Tipologia contrattuale	TIROCINIO		
Tipo Orario	TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE	Ore settimanali medie	30
Qualifica professionale (ISTAT)	commesso di negozio		
Mansione	COMMESSA		
Contratto collettivo applicato			
Livello Inquadramento	0	Tipo lavorazione	
Assunzione Obbligatoria	NO	Categoria Lavoratore per Assunzione Obbligatoria	
Lavoro in agricoltura	NO		
Retribuzione/Compenso	2700	Giornate lavorative previste	

## Sezione 4.1 - Tirocini

Ente promotore Denominazione	ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Codice fiscale soggetto promotore tirocinio	03967890751
Tipologia soggetto promotore	Organismi di formazione professionale e/o orientamento pubblici e privati accreditati	Categoria tirocinante	DISOCCUPATO/INOCCUPATO
Tipologia tirocinante	TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO		
Soggetto ospitante: Ragione sociale		Codice fiscale	
Sede del tirocinio: Indirizzo		Comune	

## Sezione 5 - Dati Invio

Data invio	05/02/2016 20.10.42	Versione	
Soggetto che effettua la comunicazione		Codice fiscale soggetto attuatore	

E-mail	<del>info.sintesi@provincia.ta.it</del>	Tipologia sogg. attuatore - Non codificato
Assunzione per cause di forza maggiore	No	Descrizione causa di forza maggiore
NOTE (ad uso esclusivo del portale sintesi)		

## COME COMPILARE IL REGISTRO

Il mio tirocinio prevede solo il lavoro dalle 8:00 alle 13:00

N.	Data	Orario di ingresso	Firma Tirocinante	Orario di uscita	Firma tirocinante	Totale ore	Firma tutor del soggetto ospitante	Attività formative svolte
1	20/02/2018	8:00	FIRMA DEL TIROCINANTE	13:00	FIRMA DEL TIROCINANTE	5	FIRMA DEL TUTOR	FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO - AFFIANCAMENTO
2								

Il mio tirocinio prevede il turno mattutino dalle 8:00 alle 12:00 ed un rientro pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 16:00

N.	Data	Orario di ingresso	Firma Tirocinante	Orario di uscita	Firma tirocinante	Totale ore	Firma tutor del soggetto ospitante	Attività formative svolte
1	20/02/2018	8:00	FIRMA DEL TIROCINANTE	12:00	FIRMA DEL TIROCINANTE	4	FIRMA DEL TUTOR	FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO - AFFIANCAMENTO
2	20/02/2018	15:00	FIRMA DEL TIROCINANTE	16:00	FIRMA DEL TIROCINANTE	1	FIRMA DEL TUTOR	FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO - AFFIANCAMENTO

I giorni in cui sono assente

N.	Data	Orario di ingresso	Firma Tirocinante	Orario di uscita	Firma tirocinante	Totale ore	Firma tutor del soggetto ospitante	Attività formative svolte
1	20/02/2018		"ASSENTE" IN PENNA ROSSA		"ASSENTE" IN PENNA ROSSA		BARRARE CASELLA A PENNA	

### LEGENDA

**Data** – Da inserire la data odierna

**Orario di Ingresso** – Orario reale di inizio attività, non può essere mai precedente a quello dichiarato nel progetto formativo.

**Firma del Tirocinante** – Firma del tirocinante

**Orario di Uscita** – Orario reale di fine attività, non può essere mai superiore a quello dichiarato nel progetto formativo.

**Totale ore** – Indica il numero di ore di attività, esempio, **dalle 8.00 alle 13.00 sono 5 ore.**

**Firma del tutor** – Firma del tutor da apporre a fine attività giornaliera.

**Attività formative svolte** – **Utilizzare parole come FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO O AFFIANCAMENTO in merito alle attività' (uc) presenti nel progetto.**